DISCIPLINARE ESECUTIVO 2020 PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE NELL'ATC CHIETINO - LANCIANESE (integrato a seguito della DGR 317/2020)

1. L'ATC Chietino - Lancianese, per l'esercizio della caccia di selezione alla specie Cinghiale ha elaborato il seguente Disciplinare esecutivo sulla base del "Disciplinare Tipo Regionale" nel rispetto dell'art. 1, punto 1, Allegato 2 alla D.G.R. n. 120 del 04/03/2020.

2. Ogni cacciatore di selezione abilitato al prelievo selettivo del Cinghiale (*lettera c, comma 1, art. 3, Reg. Reg. 1/2017*) e riconosciuto dalla Regione Abruzzo, iscritto o ammesso all'ATC Chietino - Lancianese, è tenuto a rispettare quanto previsto nel proprio Piano di prelievo approvato dall'ISPRA con parere positivo ed autorizzato dalla Regione Abruzzo.

2 bis.

a. L'ATC, in base alle disposizioni di cui all'art. 11-quarterdecies comma 5 della L. 248/2005, tenuto conto di quanto stabilito dalla Regione, può prolungare l'attività di prelievo selettivo del cinghiale fino alle ore 24:00.
b. Il prolungamento dell'attività di prelievo selettivo è consentito esclusivamente sui terreni ove è stato segnalato il danno o sui terreni limitrofi.
c. La segnalazione del danno deve essere inviata congiuntamente alla Polizia Provinciale e all'ATC competente per territorio; nel caso di segnalazione inviata solo alla Polizia Provinciale, questa è tenuta a comunicarla entro 48 ore all'ATC competente per territorio.
d. Per la Provincia di Pescara la segnalazione deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo e all'ATC; nel caso di segnalazione inviata solo al Dipartimento Agricoltura, questo è tenuto a comunicarla entro 48 ore all'ATC Pescara.
e. L'ATC, ricevuta la segnalazione, provvede entro 48 ore ad attivare le misure di prevenzione dei danni,la caccia di selezione o il prolungamento dell'attività di prelievo selettivo in orario notturno.
f. L'ATC comunica l'attivazione del prelievo notturno segnalando, via email, alla PP tenuto conto di quanto segue:
g. le sottozone o i quadranti interessati dall'intervento in notturna;
h. le date e gli orari d'inizio e termine dell'intervento in notturna;
i. i riferimenti relativi al posto di parcheggio dell'automezzo del selecacciatore impegnato nel prelievo in notturna.
j. L'ATC della Provincia di Pescara comunica i dati e le informazioni di cui al comma 7 all'Osservatorio Faunistico Regionale.
k. Per il prelievo in orario notturno il selecacciatore autorizzato può essere accompagnato da altro selecacciatore non armato e ammesso al prelievo nell'ATC competente per territorio.
l. I selecacciatori che non sono mai intervenuti come coadiutori in attività di controllo, prima di poter operare con il prelievo selettivo in orario notturno, sarebbe opportuno che facessero due uscite in notturna in accompagnamento di altro selecacciatore autorizzato.
m. Il prelievo selettivo in orario notturno (da un'ora dopo il tramonto), nei territori ricadenti in ZPE, ZPS, ZSC e ZPC con presenza dell'Orso bruno marsicano, deve essere autorizzato dai rispettivi Enti gestori.

3. Il prelievo in selezione è consentito dal 1 marzo al 30 settembre all'interno dell'arco temporale massimo previsto nel Calendario Venatorio 2019/2020, da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto, per un massimo di cinque giornate settimanali con esclusione dei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì).

4. La caccia di selezione è praticata nella forma individuale all'aspetto da postazione fissa nel rispetto dei *commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 14 del Reg. Reg. 1/2017 e s.m.i..*

5. Nella caccia di selezione è vietato l'uso del cane.

6. Il recupero dei capi feriti può essere realizzato tramite l'utilizzo di cani da traccia abilitati e riconosciuti dall'ENCI; detti cani devono essere utilizzati da conduttori abilitati ai sensi della lettera f, comma 1, Art. 3 R.R. 1/2017.

7. Per la caccia di selezione sono utilizzate le armi a canna rigata munite di ottica di mira previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 del R.R. 1/2017.

8. Le armi utilizzate per la caccia di selezione devono essere tarate; la taratura deve essere effettuata verificando che 5 colpi rientrino su un bersaglio fisso di 15 cm di diametro posto a metri 100; la taratura può essere autocertificata dal cacciatore con apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

9. La taratura delle armi utilizzate per il prelievo selettivo in orario notturno deve essere certificata obbligatoriamente da un Direttore di tiro presso poligono autorizzato-riconosciuto. La prova di taratura di dette armi deve essere realizzata in orario notturno, verificando che 5 colpi rientrino su un bersaglio fisso di 15 cm di diametro posto a metri 100.

10. È consentito l'esercizio della caccia di selezione su terreni coperti da neve ai sensi della lettera m dell'art. 21 della L. 157/92 (così come modificata dalla L. 116/2014), e secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

11. Prima dell'inizio della stagione di prelievo, l'ATC nomina un Referente per la Caccia di Selezione (RCS) e due vice referenti (Vice RCS) per ogni Zona di caccia al Cinghiale di Macroarea (ZC) e per l'Area non vocata; l'ATC può individuare detti RCS e Vice RCS anche tra i nominativi indicati dai cacciatori di selezione assegnati alle singole ZC di Macroarea e all'Area non vocata.

12. L'ATC Chietino - Lancianese ha il compito di coordinare l'attività di caccia di selezione con la programmazione e la verifica delle uscite. I cacciatori di selezione devono assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e delle altre attività ed opere gestionali richieste dall'ATC, così come previsto dal *Reg. Reg. n. 1/2017* e s.m.i. rispetto al quale, l'ATC stesso si riserva di applicare un opportuno sistema di penalità e premialità cosi come previsto *all'art. 6, commi 3 e 8 del Regolamento* stesso.

13. È obbligo dell'ATC comunicare agli organi di vigilanza Carabinieri Forestali e Polizia Provinciale la pianificazione e la programmazione territoriale della caccia di selezione al Cinghiale.

14. La pianificazione e la programmazione territoriale della caccia di selezione al Cinghiale è comunicata dall'ATC prima dell'avvio dei prelievi agli organi di vigilanza (Polizia provinciale e Carabinieri Forestali).

15. L'ATC, se verifica la mancata o negligente partecipazione dei selecacciatori alle attività programmate,provvede alla sostituzione degli stessi con altri selecacciatori anche in deroga al comma 8 dell'art. 7.

16. L'ATC si avvale dell'RCS e dei Vice RCS per l'organizzazione della caccia di selezione al Cinghiale.
    Gli RCS e i vice RCS devono assicurare:
    a. il passaggio di informazioni e il coordinamento tra l'ATC e i selecacciatori assegnati alla singola zona di caccia di cui sono referenti;
    b. efficienza nell'organizzazione dei censimenti e nello svolgimento delle attività di gestione del Cinghiale richieste dall'ATC;
    c. l'efficace organizzazione delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti;
    d. la verifica ed il controllo biometrico dei capi abbattuti;
    e. l'aggiornamento giornaliero dei prelievi realizzati;
    f. il supporto nella rendicontazione periodica delle attività richieste dalla Regione;
    g. la gestione e la manutenzione delle apposite bacheche di macroarea/zone di caccia e dell'area non vocata o la collaborazione nella gestione dei sistemi informatici di controllo del prelievo alternativi alle bacheche scelti dall'ATC d'intesa con la Regione.

17. L'RCS o i Vice RCS assicurano l'invio delle informazioni dell'attività di cui al punto 13 all'ATC.

18. L'ATC provvede alla raccolta dei dati biometrici tramite le figure previste alla lettera h, coma 1, art. 3 del R.R. 1/2017. Nelle more della formazione degli operatori abilitati al rilevamento biometrico, i dati possono essere raccolti dai selecacciatori con l'ausilio degli RCS o dei vice RCS.

19. L'ATC può prevedere forme di premialità e compensazione per gli RCS ed i Vice RCS, i rilevatori biometrici, i recuperatori di capi feriti e per tutti i cacciatori di selezione che collaborano attivamente all'organizzazione della caccia di selezione ed alla realizzazione del Piano di prelievo, attraverso un incremento di capi da abbattere a questi assegnati, anche mediante una ridistribuzione dei capi nel rispetto dei piani annuali di prelievo.

20. L' ATC, nel rispetto del Piano di prelievo annuale, stabilisce per i singoli cacciatori di selezione assegnati alle ZC di Macroarea e all'Area non vocata, il numero e la classe sociale (in termini di sesso e classe di età) dei capi da abbattere; tale assegnazione, ove numericamente inferiore rispetto ai cacciatori ammessi al prelievo, avviene in base alla creazione di specifiche graduatorie basate su dei criteri meritocratici e di priorità, garantendo la rotazione nell'attribuzione delle diverse classi d'abbattimento in funzione dei capi assegnati negli anni precedenti, in ordine a:
    a. l'iscrizione all'ATC di appartenenza;
    b. la partecipazione ai censimenti ed alle altre attività di gestione;
    c. ulteriori criteri meritocratici (es: supporto nelle attività di prevenzione danni in agricoltura, supporto ai tecnici nei sopralluoghi, l'efficienza nella realizzazione dei prelievi assegnati, ecc).

21. I capi da abbattere, nelle ZC di Macroarea e nell'Area non vocata, sono assegnati nominativamente ai cacciatori di selezione abilitati, iscritti e ammessi all'ATC.

22. Le fascette numerate inamovibili da inserire nel Tendine d'Achille dell'arto posteriore del capo immediatamente dopo l'abbattimento sono fornite dall'ATC ad ogni cacciatore di selezione ammesso al prelievo, così come la modulistica per il prelievo in selezione che consta in:
    a. Scheda di autorizzazione al prelievo (Allegati A1 e A2);
    b. Scheda di abbattimento (Allegato B) *;
    c. Scheda di intervento con il cane da traccia (Allegato C).

** La scheda di abbattimento (Allegato B) può essere sostituita con apposito modulo supportato da strumenti informatici purché contenga tutte le informazioni presenti in quella in forma cartacea.*

23. Al fine dell'incremento della sicurezza, durante l'azione di caccia di selezione, ogni cacciatore è obbligato ad indossare un indumento (giacca o gilet) di colore arancione ad alta visibilità.

24. Ogni cacciatore di selezione ammesso al prelievo selettivo del Cinghiale è assegnato ad una zona di caccia (ZC) di Macroarea o all'Area non vocata.

25. Ogni cacciatore di selezione abilitato al prelievo del Cinghiale iscritto all'ATC inoltra domanda scritta all'ATC (su modulo precompilato) secondo le modalità stabilite dagli ATC; il modulo di richiesta è fornito dall'ATC che provvede alla sua pubblicazione ed alla sua diffusione tra i propri iscritti e ammessi.

26. L'assegnazione delle zone di caccia (ZC) di Macroarea e all'Area non vocata, effettuata dall'ATC nel rispetto degli obbiettivi gestionali dell'ATC previsti nel Piano annuale di assestamento e del Piano di prelievo, avviene sulla base del seguente ordine dei richiedenti:
    - <u>ZC di Macroarea:</u>
        a. cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia in braccata/girata che operano nelle ZC di Macroarea;
        b. agricoltori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione al Cinghiale i cui terreni di proprietà o conduzione ricadono all'interno della ZC richiesta.
    - <u>Area non vocata:</u>
        a. agricoltori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione al Cinghiale i cui terreni di proprietà o conduzione ricadono all'interno dell'Area non vocata;
        b. cacciatori di selezione non iscritti a squadre in braccata-girata.

27. Non sono ammesse richieste di assegnazione a ZC di Macroarea e all'Area non vocata da parte di cacciatori di selezione iscritti nella S.V. 2019-2020 in una squadra di caccia in braccata-girata di un altro ATC abruzzese.

28. Eventuali indicazioni sul numero minimo e massimo di assegnazione dei cacciatori di selezione alle ZC di Macroarea e all'Area non vocata sono stabilite dal Comitato di Gestione dell'ATC.

29. Nell'Area non vocata:
    a. da parte dell'ATC non si applica alcuna limitazione quantitativa nell'assegnazione a ciascun selecacciatore dei capi da abbattere;
    b. i capi di cui alla lettera precedente sono assegnati nel rispetto della ripartizione in sessi e classi di età di cui al Piano di prelievo per l'Area non vocata approvato dall'ISPRA.
    c. ciascun selecacciatore riceve dall'ATC in prima assegnazione n. 4 fascette;
    d. l'ATC su richiesta del cacciatore di selezione e subordinatamente alla realizzazione di uno o più abbattimenti reintegra la/le fascetta/e al cacciatore stesso.

30. L'ATC provvede ad effettuare verifiche periodiche dei piani di prelievo in attuazione del Reg. Reg. 1/2017 s.m.i, del presente disciplinare e dei sistemi di penalità e premialità predisposti dallo stesso ai fini dell'ottenimento degli obiettivi preposti.

31. L'ATC, sulla base delle verifiche di cui al punto precedente e in relazione a contingenti criticità di danni all'agricoltura, può consentire l'accesso nelle ZC di Macroarea e nell'Area non vocata anche ad altri

selecacciatori inizialmente non assegnati a queste. Nelle ZC di Macroarea l'accesso di altri cacciatori di selezione è comunque subordinato al completamento del piano di prelievo previsto per ciascuna ZC.

32. Nel caso in cui in una ZC di Macroarea non operino selecacciatori iscritti alla squadra assegnataria della medesima, l'ATC provvede prima dell'avvio della caccia di selezione, ad assegnare a questa almeno cinque selecacciatori, scelti preferibilmente tra quelli non iscritti ad alcuna squadra di braccata-girata.

33. L'ATC suddivide le ZC di Macroarea e l'Area non vocata in "sottozone" di caccia di selezione al Cinghiale; l'estensione di ogni sottozona (o quadrante) varia in relazione alle caratteristiche ambientali e di copertura vegetale, di norma tra 2 e 500 ettari.

34. L'esercizio della caccia di selezione da parte del selecacciatore avviene all'interno delle sottozone) della ZC di Macroarea e dell'Area non vocata.

35. Il prelievo nelle singole sottozone o quadranti di prelievo è consentito ad un singolo cacciatore.

36. È fatto divieto di sparare da o in altre sottozone diverse da quella in cui il cacciatore si è registrato per l'uscita di caccia.

37. Prima di iniziare l'azione di caccia in selezione il cacciatore deve registrare la propria "uscita di caccia" presso la bacheca (o le bacheche) di riferimento predisposte dall'ATC per singola Macroarea o ZC di Macroarea e per l'Area non vocata. Nella bacheca sarà presente un "registro di bacheca" (Allegato D) in cui dovrà essere compilato in ordine: data di uscita, nominativo (lettere maiuscole), sottozona di caccia, modello e targa veicolo utilizzato, ora di registrazione, firma prima dell'appostamento, ora di rientro e firma obbligatoria alla fine dell'azione di caccia. La gestione della bacheca è affidata agli RCS. L'ubicazione delle bacheche di riferimento per ogni Macroarea o ZC di Macroarea e per l'Area non vocata sarà comunicata dall'ATC alla Regione e alla Polizia provinciale con relativa consegna delle eventuali chiavi, prima dell'avvio dei prelievi. Le bacheche possono essere sostituite da piattaforme informatiche purché contengano tutte le informazioni di cui sopra e siano accessibili agli organi di vigilanza.

38. Una volta registrato in bacheca il selecacciatore non può abbandonare in alcun modo la sottozona (o quadrante) a cui si è registrato senza prima essere ritornato alla medesima bacheca ed aver apposto l'orario e la firma di rientro.

39. È considerata "uscita di caccia" sia l'uscita condotta all'alba, sia quella al tramonto; ovvero in una giornata di caccia è possibile realizzare due uscite di caccia. L'uscita di caccia all'alba termina alle ore 09:00.

40. La prenotazione presso le bacheche può essere effettuata a partire dalle ore 03:30 per le uscite mattutine e dalle ore 16:00 per le uscite serali.

41. In caso di particolari situazioni di rischio potenziale e reale di danneggiamento alle coltivazioni, o su segnalazione di un agricoltore, l'ATC può richiedere ad un cacciatore di selezione di operare il prelievo in una sottozona diversa. La comunicazione è concordata preventivamente anche con l'RCS o un suo vice.

42. Nella caccia di selezione il tiro deve essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio, solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che, in caso di mancato raggiungimento del bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno attiguo.

43. Gli spostamenti all'interno della sottozona di caccia (o quadrante) e il raggiungimento dei siti fissi di appostamento e di sparo devono essere realizzati con arma scarica e in custodia.

44. Durante l'azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé (oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti:
    a. Scheda di autorizzazione al prelievo (Allegato A1 o A2);
    b. Scheda di abbattimento (Allegato B)
       (NB: eventualmente sostituita con apposito modulo supportato da strumenti informatici purché contenga tutte le informazioni presenti in quella in forma cartacea);
    c. Scheda di intervento con il cane da traccia (Allegato C).
    d. Il/i contrassegno/i (fascetta/i) inamovibile/i numerato/i fornito/i dall'ATC;
    e. Il certificato di taratura della carabina annuale.

45. Nel caso di ferimento del capo, il capo è considerato abbattuto, e il cacciatore deve:
    a. attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di lasciare la postazione fissa;
    b. recarsi sull'*anschuss* dove dovrà essere posizionato un oggetto visibile e ben riconoscibile a distanza (fazzoletto, nastro ad alta visibilità, ecc.);
    c. limitare la ricerca del capo ferito e dei segni di caccia solo agli spazi aperti e con buona visibilità circostanti l'*anschuss* e per un raggio massimo di 100 metri dallo stesso. La ricerca non deve mai compromettere l'eventuale e successiva azione del cane da traccia;
    d. contrassegnare il punto di ingresso del capo ferito nel bosco o in ogni altro ambiente chiuso (dove l'azione di ricerca dovrà terminare) e immediatamente attivare il Servizio di recupero del capo ferito, informando l'RC o il vice RCS e gli agenti di Polizia Provinciale.

46. Nel caso di abbattimento del capo il cacciatore deve:
    a. attendere circa 15 minuti dallo sparo tenendo sotto controllo il capo;
    b. apporre, immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, la fascetta inamovibile nel Tendine di Achille dell'arto posteriore e segnare l'abbattimento sulla scheda di autorizzazione al prelievo;
    c. compilare, la scheda di abbattimento inserendo le informazioni subito reperibili (codice fascetta, sesso e classe di età) e, successivamente, comunque entro e non oltre 12 ore dall'abbattimento, contattare il rilevatore biometrico o l'RCS o il vice RCS per informarlo sull'abbattimento; quest'ultimo supporterà il cacciatore di selezione nella compilazione della scheda completandola con informazioni rimanenti (età in mesi dalla mandibola, peso eviscerato, eventuale peso pieno, numero dei feti, altre misure biometriche, note, ecc);
    d. recarsi, entro e non oltre due ore dalla realizzazione del prelievo, nella bacheca di riferimento in cui è individuata la sottozona (o quadrante) di caccia in cui ha realizzato l'abbattimento e trascrivere le informazioni richieste nell'apposito registro di bacheca (Allegato D) o, in alternativa, completare e trascrivere le informazioni richieste nella piattaforma informatica adottata in sostituzione della bacheca entro e non oltre due ore dalla realizzazione del prelievo.

47. In caso di abbattimento di capi che presentino anomalie fisiche evidenti (ferite, lesioni, anomalie del mantello, ecc.) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'ASL competente per territorio. Nel caso di riscontro di patologie da parte della ASL va immediatamente informato l'RCS e l'ATC.

48. Per le indagini trichinoscopiche ogni selecacciatore è tenuto a raccogliere e a portare in visione alla ASL veterinaria più vicina l'intera corata dell'animale abbattuto (fegato, polmoni, cuore, trachea e lingua) con annesso muscolo diaframmatico non separato dalla stessa. Il veterinario provvede all'ispezione visiva della corata ed alla separazione totale da questa del muscolo diaframmatico presente. Ovvero, la corata può essere riconsegnata al cacciatore solo se privata integralmente del diaframma e dei frammenti di

esso. Per motivi organizzativi la Regione può disporre modalità di conferimento differenti in accordo con il servizio veterinario della ASL competente per territorio e lo comunicherà all'ATC.

49. Ogni capo abbattuto deve essere visionato entro e non oltre 24 ore dall'abbattimento dall'RCS o da uno dei suoi Vice RCS, che provvede a:
    a. verificare la correttezza del prelievo effettuato;
    b. realizzare 2 fotografie (digitali) del capo prelevato (la cui consegna può essere richiesta dall'ATC) di cui:
    - n. 1 fotografia per intero, con l'animale posto su un fianco e con la fascetta ben visibile;
    - n. 1 fotografia per intero in posizione supina (disteso sulla schiena) con organi genitali ben visibili.
    c. verificare la compilazione corretta e completa della Scheda di abbattimento anche nelle parti riservate al rilevatore biometrico;
    d. firmare la scheda di abbattimento;
    e. ritirare la scheda di abbattimento.

    Le fotografie raccolte dall'ATC insieme alle schede di abbattimento contribuiscono alla realizzazione di un *database* a disposizione dell'ATC, della Regione e di altri Enti e Istituti per la realizzazione di studi e ricerche.

50. Prima della verifica da parte dell'RCS o di un vice RCS il capo abbattuto può essere solo eviscerato e non deve essere in alcun modo spellato e/o sezionato.

51. I referenti e/o vice devono consegnare all'ATC, entro 72 ore,tutte le informazioni e/o documenti richiesti.

52. Gli RCS dovranno far pervenire, in ogni caso, all'ATC entro l'ultimo giorno di ogni mese.
    a. le schede di autorizzazione al prelievo (Allegato A1 e A2) completate e ritirate;
    b. le schede di abbattimento (Allegato B) completate e ritirate, insieme alle fotografie dei capi abbattuti (con indicazione in calce sulle fotografie o in allegato alle stesse, del sesso e della classe di età e del numero di fascetta inamovibile utilizzata) e al risultato delle analisi trichinoscopiche solo nel caso di positività;
    c. le schede di intervento con il cane da traccia eventualmente compilate.

53. In ogni caso, ogni volta che l'ATC lo richieda l'RCS è tenuto a comunicare l'elenco dei capi abbattuti e a consegnare tutte le schede compilate e il materiale in suo possesso.

54. È vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato nominativamente per il periodo indicato o nei periodi e nei giorni indicati dall'ATC.

55. L'ATC può sospendere la caccia di selezione in specifiche aree o su tutto il territorio di propria competenza amministrativa per motivi gestionali (censimenti ungulati e di altra fauna selvatica, prove cinofile, ecc) o per contingenti situazioni inerenti la sicurezza pubblica (manifestazioni sportive, ecc).

56. Entro la data di validità del Piano di prelievo, o in alternativa nella data stabilita annualmente dall'ATC, ogni cacciatore di selezione con capo assegnato e non ancora abbattuto deve riconsegnare all'ATC le fascette inamovibili non utilizzate. L'eventuale smarrimento di una o più fascette deve essere immediatamente comunicato alla Polizia provinciale e all'ATC.

57. Nel caso in cui un selecacciatore non abbia realizzato alcun prelievo nei tempi stabiliti dall'ATC, quest'ultimo può inderogabilmente, sentito l'RCS, riassegnare tutto il Piano di prelievo o un'aliquota dello stesso ad altro cacciatore iscritto nella stessa ZC o ad altra ZC di Macroarea o all'Area non vocata.

58. I cacciatori di selezione, qualora si rendessero responsabili di comportamenti illeciti, sia con riferimento alla vigente normativa venatoria, sia con riferimento alle disposizioni del presente disciplinare, saranno sottoposti a procedimento sanzionatorio. Per quanto concerne le competenze dell'ATC, saranno sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Comitato di Gestione dell'ATC, che potrà prevedere la sospensione temporanea dal prelievo in selezione fino alla revoca definitiva dei prelievi e delle fascette assegnate. Le fattispecie comportamentali saranno segnalate alla Regione dall'ATC per i provvedimenti di Sua competenza.

59. Nelle more della formazione-abilitazione degli operatori abilitati al rilevamento (lett. h, comma 1, art. 3 del reg. reg. 1/2017 s.m.i.) i rilievi biometrici possono essere effettuati dai cacciatori di selezione supportati dall'RCS o vice RCS.

60. L'ATC, contestualmente alla comunicazione agli organi di controllo delle persone autorizzate nominativamente ed assegnatari di fascetta, individua i conduttori di cane da traccia (lettera f, comma 1, art. 3 del R.R. 1/2017) autorizzati sul territorio di propria competenza. Sarà cura della Regione indicare agli ATC l'elenco dei conduttori di cani da traccia attualmente abilitati dalla stessa.

61. L'ATC per sostenere economicamente i costi derivanti dall'organizzazione delle attività previste dal presente Disciplinare può, facoltativamente, richiedere un contributo economico ai selecacciatori ammessi al prelievo. L'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo da realizzarsi tramite pagamento di specifico bollettino postale deve essere consegnata da ogni selecacciatore all'ATC prima della consegna delle fascette e della/e scheda/e di autorizzazione al prelievo.

NB: per i riferimenti normativi delle disposizioni di cui al presente disciplinare si rimanda a i contenuti del Regolamento Regionale n. 1/2017.

ALLEGATI:

1. Scheda di autorizzazione al prelievo **(Allegati A1 e A2)**:
   - la Scheda A1 è definita come scheda di prelievo "a completamento" e potrà essere utilizzata dall'ATC, specie nelle fasi finali della caccia di selezione, per modulare il prelievo in funzione della ripartizione in sessi e classi di età prevista dal Piano di prelievo;
   - la Scheda A2 è definita come scheda di prelievo "aperta" e potrà essere utilizzata dall'ATC, specie nelle fasi iniziali della caccia di selezione e nell'Area non vocata, per favorire il raggiungimento degli obbiettivi di prelievo e l'abbattimento dei soggetti di classe 0;
2. Scheda di abbattimento **(Allegato B)**;
3. Scheda di intervento con il cane da traccia **(Allegato C)**;
4. Registro di bacheca **(Allegato D)**.